

*Marco Fiorenzo Nogara \**

MAGISTERO E GIURISPRUDENZA ROTALE  
NEL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO

SOMMARIO: I. INTRODUZIONE – II. LA FORMALIZZAZIONE ECCLESIALE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA – III. IL MAGISTERO DELLA CHIESA – IV. LA GIURISPRUDENZA ROTALE – V. MAGISTERO E GIURISPRUDENZA NELLO SVILUPPO DELLA NORMATIVA CANONICA – VI. LA NECESSITÀ DI UNA DISTINZIONE – VII. CONCLUSIONI

I. INTRODUZIONE

Le assemblee sinodali dei vescovi del 2014 e del 2015 hanno richiamato l'attenzione dei fedeli e di alcuni ambienti laicali sulla realtà del matrimonio e della famiglia destando un interesse che si è ulteriormente amplificato con la promulgazione dell'esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*.

La canonistica contemporanea ha accolto l'invito petrino ad approfondire la conoscenza degli elementi propri del matrimonio e a valutare gli strumenti ecclesiali atti all'accertamento della validità di quei matrimoni che con il tempo sono irreparabilmente falliti. Tra i risultati di questa attenzione si possono annoverare la riforma del processo per la dichiarazione della nullità matrimoniale e le numerose pubblicazioni di diritto matrimoniale canonico o di teologia del matrimonio.

Nel presente studio vengono illustrati due particolari fattori che hanno contribuito alla maturazione del diritto matrimoniale canonico, ossia il magistero ecclesiale, colto nella sua duplice attività di descrizione dell'istituto naturale del matrimonio e di guida alla missione stessa della Chiesa, e la giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, istituzione strettamente congiunta al Romano Pontefice. Come considerare il magistero della Chiesa e la giurisprudenza rotale nello studio del diritto matrimoniale canonico? E quale il loro ruolo nell'attività di interpretazione e

\* Giudice del Tribunale ecclesiastico della Regione Lombardia, Vicario giudiziale aggiunto della Diocesi di Como, Laureato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce.

di applicazione del diritto? Procedendo dalla descrizione del processo di formalizzazione ecclesiale dell'istituto naturale del matrimonio – presente a qualunque livello di civiltà e di organizzazione sociale – si passa alla trattazione del magistero attraverso le lenti del canonista e alla valutazione dell'importanza della produzione giurisprudenziale del Tribunale della Rota Romana. I rilievi di questo percorso potranno trovare nella previsione codiciale del can. 1095 e del can. 1098 una immediata esemplificazione.

## II. LA FORMALIZZAZIONE ECCLESIALE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

Presupposto del diritto matrimoniale canonico è che il matrimonio risponde a un ordine impresso nella natura umana, ovvero che vi è un fondamento antropologico al modello di matrimonio e famiglia, basato sulla stessa natura dell'uomo e corrispondente alle sue esigenze naturali. Vi è pertanto una verità dell'uomo e del matrimonio che è raggiungibile dalla ragione umana. La conoscenza di tale natura si sviluppa in una evoluzione perfettiva col progredire del tempo mediante il concorso armonico di ragione e fede<sup>1</sup>. L'uomo, con la *sana* ragione – ossia non accecata dal peccato e dalla passione – è infatti capace di conoscere quella verità che la mano stessa del Creatore ha iscritto sulle tavole del cuore umano<sup>2</sup>.

La Chiesa si riconosce depositaria e interprete autentica di tutta la legge morale<sup>3</sup>. Nella lettera enciclica *Humanae vitae* si esplicita il fondamento cristico di questa potestà affidata alla Chiesa, così che il custodire e l'interpretare in modo autentico la legge naturale costituiscono due attività comprese in quella comunicazione della propria divina autorità da parte di

<sup>1</sup> Cf BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007) 88. GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Fides et ratio*, 14 settembre 1998, in AAS 91 (1999) 5-88. C.J. ERRÁZURIZ, «Verità del matrimonio indissolubile e giustizia», *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 586. D. GARCÍA HERVÁS, «Matrimonio y derecho», in Id. (a cura di), *Manual de Derecho Matrimonial Canónico*, Editorial Colex, Madrid 2002, 24. I rischi connessi alla crisi di conoscenza illuminata dalla fede furono accennati da Papa Francesco nel discorso alla Rota Romana del 2015 dedicato all'esame del contesto culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale, in particolare del grave deficit nella comprensione del matrimonio, la cui serietà è tale da determinare la volontà del nubende ai sensi del can. 1099. FRANCESCO, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015, in AAS 107 (2015) 182-185.

<sup>2</sup> Cf PIO XI, Enciclica *Mit brennender Sorge*, 14 marzo 1937, in AAS 29 (1937) 145-167.

<sup>3</sup> Cf can. 747 § 1. GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, n. 45, in AAS 85 (1993) 1169.

Gesù Cristo a Pietro e agli Apostoli. Coloro che sono rivestiti dell'autorità di Cristo e sono costituiti pastori hanno infatti il dovere e il compito di tutelare e garantire l'integrità della legge naturale mediante la sua esposizione, interpretazione e applicazione<sup>4</sup>. Aprendo i lavori della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Papa Francesco esortò i padri sinodali ad accostarsi alla questione della famiglia «nella verità, nella fedeltà e nella carità»<sup>5</sup>.

A ciò si aggiunga che la comprensione della profonda connessione tra mistero della Chiesa e destino della famiglia, quindi della famiglia fondata sul matrimonio come parte essenziale del deposito della Rivelazione e dell'economia salvifica dell'Antica fino alla Nuova Alleanza<sup>6</sup>, impone il riconoscimento di una responsabilità ecclesiale nei confronti di questa realtà istituita dal Creatore e l'accettazione di una missione che oggi prende il nome di «annuncio del Vangelo della famiglia»<sup>7</sup>.

Nel corso dei secoli la Chiesa ha cercato di indagare la verità antropologica e salvifica del matrimonio, cogliendone l'intrinseca dimensione giuridica, così come ricordato da Benedetto XVI<sup>8</sup>. Nel matrimonio – che nel caso dei battezzati è sacramento – si riconosce un legame che supera l'arbitrio delle parti e che trova nel Creatore la propria origine. In questo *potente legame* stabilito dal Creatore risiede la giuridicità essenziale del matrimonio, che proietta sui coniugi l'esigenza di giustizia e di amore dell'indissolubilità, la cui negazione si configurerebbe come contraddizione di ciò che Dio stesso ha fatto per gli uomini<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> Pio XII, *Discorso al Sacro Collegio e all'Episcopato*, 2 novembre 1954, in AAS 46 (1954) 671-672.

<sup>5</sup> FRANCESCO, «Omelia nella Santa Messa per l'apertura dei lavori della XIV Assemblea generale del Sinodo dei vescovi», 4 ottobre 2015, *L'Osservatore Romano*, 5-6 ottobre 2015, 7.

<sup>6</sup> Cf P.-J. VILADRICH, «Matrimonio e sistema matrimoniale della Chiesa. Riflessioni sulla missione del diritto matrimoniale canonico nella società attuale», *Quaderni dello Studio Rotale* 1 (1987) 21-46.

<sup>7</sup> Cf FRANCESCO, *Messaggio per l'VIII Convegno Mondiale delle Famiglie*, 9 dicembre 2014, in AAS 107 (2015) 77.

<sup>8</sup> Cf BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione dell'apertura del Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su "Famiglia e comunità cristiana"*, 6 giugno 2005, in AAS 97 (2005) 811; ID., *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007) 88.

<sup>9</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, «Udienda generale del 21 novembre 1979», n. 2, in ID., *Uomo e donna li creò. Catechesi sull'amore umano*, Città Nuova Editrice - Libreria Editrice Va-

Nell'opera di descrizione della dimensione giuridica del matrimonio, la canonistica è chiamata ad evitare tre approcci metodologicamente fuorvianti:

- il *positivismo* che giustappone in modo estrinseco la giuridicità del rapporto coniugale alla realtà umana della vita e dell'amore coniugale<sup>10</sup>;
- il *relativismo soggettivistico* e libertario dell'esperienza sessuale che nega l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, quindi il naturale intreccio tra diritto e amore<sup>11</sup>;
- la *rottura con la Tradizione*, quindi la falsa contrapposizione tra la descrizione del matrimonio fissata nelle norme del Codice piano-benedettino e quella delineata dai documenti del Concilio Vaticano II<sup>12</sup>.

In positivo, la scienza canonistica è chiamata a cogliere la *verità delle cose*, ovvero a riconoscere anzitutto la persona quale creatura che si com-

ticana, Città del Vaticano 1985, 62-64. Viladrich afferma con chiarezza che il matrimonio è un vincolo *dovuto in giustizia*, di natura giuridica, «senza il quale una unione tra un uomo e una donna sarebbe semplice convivenza sessuale di fatto, ma non matrimonio. [Concludendo che] la sua natura di vincolo di giustizia è il fondamento e la radice della sua esigenza di espressione giuridica. Non sono i canonisti che hanno imposto all'essenza del matrimonio un vincolo giuridico. Al contrario, è la vera natura di giustizia del vincolo matrimoniale che esige specificamente di essere manifestata in termini giuridici». La *vincolazione* «nella quale e per mezzo della quale» i coniugi reciprocamente si appartengono intimamente, nonostante abbia un fondamento ontologico, «non è ontologica, ma di natura giuridica: è una intima comunità dovuta». P.-J. VILADRICH, *Matrimonio e sistema matrimoniale della Chiesa*, 24 e 33.

<sup>10</sup> Cf BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2007, 89. Z. GROCHOLEWSKI, «La legge naturale nella dottrina della Chiesa», *Ius Ecclesiae* 20 (2008) 48-50. H. FRANCESCHI, «Antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia. Natura delle relazioni familiari», in ID. (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica* (= Collana Subsedia Canonica), Edusc, Roma 2015, 219. Esempi di una deriva dell'approccio positivista si possono trovare in J.-P. SCHOUPE, «La protection du mariage e de la famille en droit européen des droits de l'homme: mythe ou réalité?», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 83-108.

<sup>11</sup> Benedetto XVI nella sua prima lettera enciclica affermava che «amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si vogliono: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene» (BENEDETTO XVI, Enciclica *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 11, in AAS 98 [2006], 227).

<sup>12</sup> L'esclusione di una contrapposizione tra un prima e un dopo, non significa non riconoscere il contributo del magistero conciliare alla conoscenza e quindi alla formalizzazione ecclesiale dell'istituto del matrimonio. Cf BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005, in AAS 98 (2006) 45-47.

pie solo mediante il dono sincero di sé, tensione che permane in ogni momento della sua esistenza e in una prospettiva di perfezionamento secondo le modalità proprie delle relazioni interpersonali, sociali ed ecclesiali vissute<sup>13</sup>. Con specifico riferimento all'ambito matrimoniale, quindi alla *verità del matrimonio*, si può inoltre aggiungere che le relazioni personali di coniugalità, così come quelle che descrivono i legami con gli altri membri della famiglia, oltrepassano la mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Ciò scaturisce dal loro precedere ogni riconoscimento da parte di un qualsiasi ordinamento giuridico<sup>14</sup>.

Rivolgendosi nel 2005 alla Rota Romana, Giovanni Paolo II affermò che «l'interpretazione autentica operata dal magistero della Chiesa ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante»; aggiungendo subito dopo che «per una sana ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando ogni affermazione nell'ambito della tradizione»<sup>15</sup>. Lo stesso Pontefice quasi vent'anni prima aveva già puntualizzato che la dottrina della Chiesa non si limita alla formalizzazione canonica della realtà matrimoniale, così come la norma non può essere ridotta a manifestazione di aspetti tecnico-formali, di importanza

<sup>13</sup> Riferimento ultimo è l'antropologia abbozzata ai nn. 11-45 della *Gaudium et spes*.

<sup>14</sup> Cf J. HERVADA, «Cuestiones sobre el matrimonio», *Ius canonicum* 13 (1973) 11-86; ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991)*, vol. I, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1991, 555; ID., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè Editore, Milano 2000, 189-193. Fondato su questo postulato anche F. D'AGOSTINO, *Una filosofia della famiglia*, Giuffrè Editore, Milano 1999; ID., *La famiglia, un bene insostituibile* (= Quaderni dell'UGCP), Cantagalli, Siena 2008; D. BAUDOT, «L'indissolubilità à "solidité particulière" du mariage chrétien», in X. LACROIX (a cura di), *Oser dir le mariage indissoluble*, Éditions du Cerf, Paris 2001, 181. Franceschi descrive come *processo di costante de-costruzione* quel fenomeno che, al contrario, subordina la costituzione delle relazioni intra-familiari al riconoscimento formale da parte dello Stato, conseguenza dell'assunzione di un'antropologia individualista. Cf H. FRANCESCHI, *Antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia*, 228-229; ID., «"Ius divinum" e "Ius humanum" nella disciplina matrimoniale. La "verità del matrimonio" come ragione e fondamento del sistema matrimoniale canonico», in J.I. ARRIETA (a cura di), *Ius divinum. XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, Marcianum Press, Venezia 2010, XVIII.

<sup>15</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, n. 6, in AAS 97 (2005) 166.

marginale rispetto alla verità del matrimonio<sup>16</sup>. Il magistero, godendo di una particolare assistenza dello Spirito Santo, coglie e interpreta il mistero della creazione, quindi la realtà naturale e soprannaturale del matrimonio, in modo tale da offrire dati essenziali per l'elaborazione del sistema giuridico, concretizzatisi poi principalmente nei Codici del 1983 e del 1990<sup>17</sup>.

Il recupero dell'idea canonica di matrimonio e quindi del sistema matrimoniale canonico passa necessariamente attraverso l'arricchimento della nozione antropologica e cristologica del matrimonio nel magistero recente della Chiesa, che non contiene semplicemente dei contenuti meta-giuridici in quanto teologici, filosofici, dogmatici o pastorali, ma contiene al suo interno una più chiara e profonda comprensione di che cosa sono il matrimonio e la famiglia e della loro dimensione intrinseca di giustizia che è alla base del rinnovamento della disciplina canonica sul matrimonio<sup>18</sup>.

Al magistero si riconosce pertanto il ruolo di guida alla conoscenza della verità del matrimonio e della famiglia a cui giunge grazie alla luce della ragione<sup>19</sup>. La formalizzazione di questa verità è operata attraverso il magistero della Chiesa attraverso l'elaborazione di un sistema matrimoniale razionale, frutto dello sforzo di profonda comprensione dell'essere del matrimonio – di *qualsiasi vero matrimonio* – che si raggiunge mediante un adeguato studio scientifico della realtà del matrimonio e della famiglia, quindi del retto uso di quella capacità speculativa che è propria dell'intelletto umano. Franceschi, approfondendo il pensiero di Hervada, individua almeno quattro livelli su cui si potrebbe articolare questa attività di conoscenza, specificando che ciascun livello è caratterizzato da un proprio metodo, che deve essere rispettato, e dall'acquisire come *dati* i risultati del livello scientifico superiore<sup>20</sup>:

<sup>16</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 30 gennaio 1986, in AAS 78 (1986) 924; P.-J. VILADRICH, *Matrimonio e sistema matrimoniale della Chiesa*, 24.

<sup>17</sup> Cf can. 747 § 1.

<sup>18</sup> H. FRANCESCHI, *“Ius divinum” e “Ius humanum” nella disciplina matrimoniale*, 790.

<sup>19</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Fides et ratio*, nn. 50-53.

<sup>20</sup> Cf H. FRANCESCHI, *“Ius divinum” e “Ius humanum” nella disciplina matrimoniale*, 790-794. J. HERVADA, *El derecho del Pueblo de Dios*, vol. I, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1970, 150-153. In altri scritti, lo stesso canonista distingue due livelli, uno della teoria fondamentale del diritto canonico e uno della scienza positiva o fenomenica, il cui oggetto principale è lo studio dei testi legali. Cf J. HERVADA, *Cuestiones sobre el matrimonio*, 11-86 e in *Id*, *Vetera et Nova*, 552-553.

- livello *fondamentale*: è il piano dell'astrazione proprio della conoscenza ontologica, quello della citata scienza del diritto naturale; Hervada lo pensava come *Teoria fondamentale del diritto canonico*, ossia come sapere relativo alla dimensione del diritto inerente una realtà – quella coniugale – in cui incide la *lex naturae* perfezionata dalla *lex gratiae*<sup>21</sup>;
- livello *scientifico*: è il piano della scienza giuridica nel senso più rigoroso, come conoscenza fenomenica tramite le cause prossime. Scopo di questo livello è quello di raggiungere l'armonia e l'unità interna propria di un sistema elaborato partendo dalla realtà che è stata oggetto di conoscenza e di studio scientifico.
- livello *casistico*: è il piano della sintesi delle acquisizioni dei precedenti livelli allo scopo di risolvere possibili casi, riducendoli a tipi (ad esempio le raccolte di giurisprudenza e di casi pratici, l'elaborazione di massime giurisprudenziali, gli elenchi di presunzioni per la risoluzione dei casi concreti).
- livello *prudenziale*: è il piano della decisione del caso reale, ovvero la realizzazione dell'ordine giuridico nella vita reale.

Alla luce di queste considerazioni si considererà il ruolo svolto dall'attività giudiziaria del Tribunale della Rota Romana nel processo di formalizzazione ecclesiale della verità del matrimonio. L'opera di revisione del Codice ha mostrato l'incidenza della giurisprudenza rotale sullo sviluppo del diritto matrimoniale, in particolare in merito alla valutazione del dolo e del *metus* nel processo di formazione della volontà matrimoniale o alla considerazione della capacità psichica dei nubendi<sup>22</sup>. Inoltre, le decisioni di questo Tribunale apostolico costituiscono un valido punto di riferimento per i tribunali ecclesiastici delle Chiese particolari, «consentendo di focalizzare sempre meglio il contenuto essenziale del coniugio sulla base di una più adeguata conoscenza dell'uomo»<sup>23</sup>. La conoscenza dei principi più o meno generali colti nella verità delle cose si traduce poi in un'ap-

<sup>21</sup> Sull'esigenza di un *fondamento* indichiamo GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Fides et ratio*, n. 6.

<sup>22</sup> Sulla funzione dinamica della giurisprudenza si veda F. COCCOPALMERIO, La Rota Romana e la sua funzione nell'interpretazione della legge canonica, *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008) 119-123.

<sup>23</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 1999, in AAS 91 (1999) 622.

plicazione giudiziale ai casi concreti della vita, dove è necessario che il canonista scenda in dettagli assai particolareggiati.

### III. IL MAGISTERO DELLA CHIESA

Il confronto con il magistero ecclesiale costituisce un momento imprescindibile dell'attività di comprensione giurisprudenziale dell'istituto del matrimonio. Gli operatori del diritto – come tutti i *christifideles* – sono chiamati dal Legislatore canonico a porsi in ascolto del magistero e quindi a riconoscersi all'interno di una struttura comunionale che li precede e li accompagna nel loro lavoro, poggiando la propria opera su quella realtà che nella Chiesa costituisce *garanzia di certezza*, al fine di evitare interpretazioni parziali.

Giovanni Paolo II propose esplicitamente questa indicazione metodologica nella allocuzione alla Rota Romana del 1997. In quell'occasione descrisse il rapporto tra magistero, teologia, antropologia e diritto, a partire dal riconoscimento dell'indole naturale del matrimonio. Vi è un primato del magistero e, insieme, un'intrinseca connessione tra queste discipline<sup>24</sup>. L'adesione al magistero è condizione dell'autenticità di ogni tentativo di descrizione della realtà naturale, in particolare nei casi in cui gli insegnamenti esigono *ipso iure* una tale obbedienza – magistero ordinario e universale e magistero proposto in forma definitiva – o il religioso ossequio della volontà e dell'intelligenza, come per il magistero autentico del Romano Pontefice o del Collegio episcopale, sebbene manchi dell'intenzione di proclamarlo con atto definitivo<sup>25</sup>. Si constata inoltre che quanto offerto dal magistero a proposito dell'antropologia del matrimonio e della fami-

<sup>24</sup> «Il magistero va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la tiene costantemente presente. Ne consegue che fonte prioritaria per comprendere ed applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico è lo stesso magistero della Chiesa, al quale spetta l'interpretazione autentica della parola di Dio su queste realtà, compresi i loro aspetti giuridici. Le norme canoniche non sono che l'espressione giuridica di una realtà antropologica e teologica sottostante, ed a questa occorre rifarsi per evitare il rischio di interpretazioni di comodo». GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 1997, in AAS 89 (1997) 487. Cf ID., *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 1° febbraio 2001, in AAS 93 (2001) 360-363.

<sup>25</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, lettera apostolica data motu proprio *Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998, in AAS 90 (1998) 457-461, quindi alle previsioni normative dei cann. 749-753, nonché alla relativa tutela penale sancita al can. 1371.

glia evita di cadere nel ricorso a posizioni ideologiche o, come osserva Viladrich, «a un codice autoreferenziale di significati giuridici, chiusi nei suoi concetti giuridici più formali che sostanziali, così lontano dall'amore coniugale»<sup>26</sup>.

Occorre ricordare l'attenzione a una corretta valutazione della gerarchia delle fonti magisteriali secondo i criteri enunciati al numero 25 della *Lumen gentium*, ovvero in base alla natura e forma del documento, alla frequenza con cui una determinata dottrina viene proposta e al tenore della espressione verbale: criteri che permettono di cogliere la mente e la volontà del Romano Pontefice o dell'autorità corrispondente<sup>27</sup>.

In ambito canonistico si è discusso sul valore delle allocuzioni papali ai membri del Tribunale della Rota Romana. L'importanza di questi discorsi è attestata dai numerosi riferimenti presenti nelle sentenze e nei decreti rotali, così come nelle decisioni dei tribunali inferiori. Non si dimentica inoltre il fatto che la *Dignitas connubii* richiama come fonti tali allocuzioni.

Nella dottrina canonistica si trovano posizioni differenti circa il valore da riconoscere a questi discorsi nell'attività giudiziaria della Chiesa<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> P.-J. VILADRICH, «I fondamenti antropologici dell'indissolubilità del matrimonio», in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica* (= Collana Subsedia Canonica), Edusc, Roma 2015, 215-216.

<sup>27</sup> Si distinguono i documenti dati *direttamente* dal Romano Pontefice da quelli dati *indirettamente*, ossia attraverso i diversi organismi della Curia romana. Tra i primi godono di peculiare solennità le encicliche e le costituzioni apostoliche, per poi passare alle esortazioni, lettere apostoliche, i *motu proprio*, e infine i radiomessaggi, messaggi, omelie, discorsi, anche se tra questi un particolare ruolo è riconosciuto a quelli rivolti al Tribunale della Rota Romana. Tra i documenti dati *indirettamente* occorre distinguere quelli approvati *in forma specifica* da quelli approvati *in forma communi*.

<sup>28</sup> Cf U. NAVARRETE, «Introduzione», in G. ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 7-15. Llobell afferma: «mi sembra che i *Discorsi* dei Papi alla Rota Romana possano, grazie alla proverbiale elasticità dell'ordinamento canonico, senza particolari difficoltà essere ricondotti a due delle categorie di atti giuridici normativi che Navarrete, invece, esclude (quella dell'interpretazione della legge e quella della manifestazione della *mens legislatoris*), e addirittura, eccezionalmente, ad altre. [...] Non mancano nei *Discorsi* brani che vogliono dichiarare in modo esplicito e persino *lato sensu* "solenne" verità di fede e che hanno immediato valore legale, come è ad esempio avvenuto nel *Discorso* del 2000». J. LLOBELL, «Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 17 (2005) 558-559. Begus, dal canto suo, non soltanto esclude che le allocuzioni abbiano natura legislativa o che costituiscano delle interpretazioni autentiche in quanto espressione della *mens legislatoris* ma addirittura dubita «sulla inten-

Grocholewski ad esempio mostra come le allocuzioni abbiano offerto un contributo all'interpretazione della norma canonica, come avvenne con Pio XII in riferimento al concetto di certezza morale o con Giovanni Paolo II sulla retta valutazione delle perizie psichiatriche e psicologiche, aggiungendo che tali allocuzioni hanno la valenza di un'interpretazione autentica della norma canonica<sup>29</sup>.

Uno sguardo all'attività giurisprudenziale permette di constatare come gli stessi uditori rotali abbiano fatto spesso ricorso al magistero pontificio nell'interpretazione della norma, in particolare quello rivolto *direttamente* ai membri del Tribunale della Rota Romana. Citiamo a titolo esemplificativo una sentenza *coram* Di Felice del 26 marzo 1977 dove il magistero di Paolo VI è stato assunto come argomento per giustificare un'interpretazione estensiva della legge canonica<sup>30</sup>. I discorsi dei Papi ai membri della Rota Romana vengono accolti come orientamenti a cui attenersi nell'amministrazione della giustizia in quanto espressione di una dottrina certa, soprattutto quando oggetto della riflessione è la realtà naturale e soprannaturale del matrimonio.

#### IV. LA GIURISPRUDENZA ROTALE

In ambito canonistico è noto il crescente peso che la giurisprudenza ha acquisito nell'attività di interpretazione e quindi di applicazione della norma canonica in sede giudiziaria. L'importanza del ruolo della giurisprudenza rotale è stata costantemente richiamata dai Pontefici. Giovanni Paolo II ad esempio in qualche occasione esaltò la «scienza ed esperienza dei giudici» rotali i cui pronunciamenti sono frutto di «maturo e profon-

zione del Romano Pontefice di sottolineare nei suddetti documenti il valore vincolante delle sentenze rotali, anzi pare quasi che tale valore voglia escludere in modo assoluto». C. BEGUS, *L'Armonia della giurisprudenza* (= Collana Corona Lateranensis), Lateran University Press, Roma 2002, 37-39.

<sup>29</sup> Cf Z. GROCHOLEWSKI, «Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa», *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 57-59. R.I. CASTILLO LARA, «Praesentatio», in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989, XII.

<sup>30</sup> Cf *coram* Di Felice, *Taurinen.*, 26 marzo 1977, in SRRDec, vol. LXIX (1977), n. 4, 151.

do studio»<sup>31</sup>. Oltre all'apprezzamento per la professionalità che ha sempre connotato il ministero degli uditori rotali, Giovanni Paolo II mise in evidenza anche la peculiare autorità conferita dal loro essere «giudici papali», concetto ripreso e approfondito qualche anno dopo, quando ebbe modo di spiegare che vi è «più di una semplice delega, in quanto trattasi di una partecipazione più profonda alla missione propria del Romano Pontefice [per cui] sicuro punto di riferimento»<sup>32</sup>. Benedetto XVI precisò che «il valore della giurisprudenza rotale non è una questione di ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto si pone al servizio della giustizia sostanziale», dovendo «tutte le sentenze essere sempre fondate sui principi e sulle norme comuni della giustizia»<sup>33</sup>.

Accanto a queste ragioni derivanti dalla peculiare identità e natura del Tribunale della Rota Romana, non si possono tralasciare quelle di ordine più strettamente ministeriale, ovvero quelle connesse ai compiti di questo organismo chiamato ad amministrare la giustizia «in nome della Sede

<sup>31</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in AAS 76 (1984) 647; PIO XII, *Allocuzione* del 2 ottobre 1939, *L'Osservatore Romano*, 2-3 ottobre 1939, 1; cf GIOVANNI XXIII, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 19 ottobre 1959, in AAS 51 (1959) 823; PAOLO VI definì la giurisprudenza della Rota Romana «monumento di scienza giuridica e di saggezza cristiana» (PAOLO VI, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 8 febbraio 1973, in AAS 65 [1973] 101), nonché un «punto di riferimento ed un argomento di studio» (PAOLO VI, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 28 gennaio 1978, in AAS 70 [1978] 185); cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in AAS 71 (1979) 422; cf BENEDETTO XVI, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 27 gennaio 2007, 87; cf FRANCESCO, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 24 gennaio 2014, in AAS 106 (2014) 89.

<sup>32</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 30 gennaio 1986, in AAS 78 (1986) 924. E ancora più esplicito nell'allocuzione del 1993, dove affermò che il Tribunale della Rota Romana giudica «in nome e per l'autorità del Romano Pontefice». Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 29 gennaio 1993, in AAS 85 (1993) 1256. Il Rodríguez-Ocaña riconosce proprio nell'unione vicaria con il Romano Pontefice il valore della giurisprudenza rotale, indipendentemente dalle qualità personali dei componenti della Rota. Cf R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «El Tribunal de la Rota y la unidad de la jurisprudencia», *Ius Ecclesiae* 30 (1990) 433. Sull'argomento si segnala anche A. STANKIEWICZ, «Il Tribunale Apostolico della Rota Romana», *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008) 103-113.

<sup>33</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 26 gennaio 2008, in AAS 100 (2008) 86.

Apostolica»<sup>34</sup>: il riferimento è quindi all'interpretazione della norma e all'orientamento offerto ai tribunali delle Chiese particolari<sup>35</sup>.

La stessa normativa ecclesiale individua tra i compiti della Rota Romana l'essere di aiuto ai tribunali di grado inferiore attraverso le proprie sentenze<sup>36</sup>. Non che queste godano di una forza diversa rispetto ai pronunciamenti dei tribunali locali – si tratta sempre di atti giudiziari che estendono la propria forza esclusivamente alle parti, così come inteso dal can. 16 – ma la loro qualità e il loro valore scientifico, nonché l'identità nell'oggetto del giudizio, consentono ai giudici di amministrare la giustizia in comunione con la Chiesa senza cadere in interpretazioni arbitrarie o «eccessivamente» creative<sup>37</sup>. Ricordava Benedetto XVI che la Rota Romana influisce molto sul lavoro dei tribunali inferiori in quanto è

chiamata costantemente a cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica. [...] L'opera giurisprudenziale è vero esercizio della *prudentia iuris*, di una prudenza che è tutt'altro che arbitrarietà o relativismo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l'assenza dello specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore umano e salvifico<sup>38</sup>.

Correlata a questo compito è l'attività di promozione dell'unità della giurisprudenza, individuata anch'essa dall'art. 126 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* e costantemente oggetto di approfondimenti e dibatt-

<sup>34</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 28 gennaio 1982, in AAS 74 (1982) 450.

<sup>35</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 26 gennaio 1984, 647.

<sup>36</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica Pastor bonus*, 29 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 892.

<sup>37</sup> «Nella Chiesa – avvertiva Benedetto XVI – c'è sempre il rischio che si formino, *sensim sine sensu*, “giurisprudenze locali” sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio». BENEDETTO XVI, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 26 gennaio 2008, 87. Si veda, a titolo di esempio, lo studio della Ghisoni su alcune interpretazioni «creative» della norma sul dolo in L. GHISONI, «Creatività giuridica e derive positivistiche nell'interpretazione del can. 1098», *Periodica* 101/3 (2012) 491-500. «Piegarla la Legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un “principio umanitario” ambiguo e indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 29 gennaio 1993, in AAS 85 (1993) 1259.

<sup>38</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 26 gennaio 2008, 86.

titi canonistici<sup>39</sup>. Si pone ad esempio la questione riguardante il concetto di «giurisprudenza», così come la retta comprensione del termine «unità». Infatti, mentre nella redazione del Codice il Legislatore ha precisato nel can. 19 che si tratta della «giurisprudenza e della prassi della Curia Romana», nella *Pastor Bonus* ciò non viene specificato.

Si trovano così differenti interpretazioni del dato normativo: Iannone lo intende come giurisprudenza rotale e lo associa non soltanto alle sentenze pubblicate sui volumi delle *Decisiones seu sententiae*, ma anche ai decreti del Decano della Rota Romana pubblicati sui Quaderni dello Studio Rotale<sup>40</sup>, escludendo forse così tutte quelle decisioni non pubblicate; De Paolis coglieva la giurisprudenza come il complesso di decisioni uniformi o pronunciate in modo uniforme dai tribunali nell'effettivo esercizio della propria funzione giurisdizionale, mentre, in senso formale, indica «la stessa autorità di cui godono tali decisioni emesse in modo uniforme, specialmente se emesse da un tribunale superiore rispetto a quelli inferiori, come possono essere la Rota o la Segnatura Apostolica»<sup>41</sup>.

Stankiewicz rileva come fino agli anni Settanta del secolo scorso, con l'espressione «giurisprudenza canonica» era da intendersi prevalentemente quella della Rota Romana, «non esistendo altre pubblicazioni giurisdizionali organiche», constatando che le pronunce rotali di quel periodo non rivendicavano lo *ius exclusivum* di formare la giurisprudenza<sup>42</sup>. Montini, dal canto suo, riconosce che si tratta di un concetto pluriforme che comprende oltre alla particolare definizione di una controversia trattata ai sensi della normativa canonistica, anche la «costante o uniforme in-

<sup>39</sup> La promulgazione da parte di Papa Francesco della nuova normativa relativa al processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel CIC e nel CCEO, così come la firma del rescritto datato 7 dicembre 2015 sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, hanno reso ancora più significativa l'attività di promozione di unità della giurisprudenza ecclesiale. La valorizzazione della potestà giudiziaria propria del Vescovo nella Chiesa particolare necessita anche di un riferimento dottrinale e giurisprudenziale a garanzia della comunione con tutta la Chiesa.

<sup>40</sup> Cf C. IANNONE, *Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico* (= Series Canonica 30) Edizioni Santa Croce, Roma 2012, 167.

<sup>41</sup> V. DE PAOLIS, «La giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i tribunali locali», *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008) 141.

<sup>42</sup> Cf A. STANKIEWICZ, «L'unità della giurisprudenza e il ruolo della Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 597.

terpretazione (giudiziale) del medesimo dato normativo» ad opera di una pluralità di tribunali<sup>43</sup>.

L'attenzione alla modalità con cui si giunge a una decisione o si risolvono i processi, o ancor meglio all'interpretazione della legge realizzata dai tribunali nel momento di applicarla al caso concreto, sintetizza la comprensione dell'art. 126 di *Pastor Bonus* proposta da Rodríguez-Ocaña, il quale esclude che si debba identificare *quella* giurisprudenza con la scienza del diritto o con il modo usuale di procedere dei tribunali nell'ordinamento o nello svolgimento dei processi<sup>44</sup>.

Da parte nostra viene condivisa la lettura offerta da Baura il quale afferma che si dovrebbe intendere la dottrina giuridica soggiacente alle pronunce giudiziali,

l'insieme dei ragionamenti che giustificano le decisioni del giudice, in definitiva le *rationes sententiarum*, quando tale dottrina si consolida mediante la sua ripetuta applicazione nel foro. Invero, dette *rationes* si identificano con la motivazione della sentenza, come la terminologia del Codice fa notare (cann. 1609 § 2, 1611 n. 3, 1612 § 3, 1622 n. 2). In altre parole è la dottrina che è servita più volte per motivare le sentenze. Non è da confondere con la prassi amministrativa né con la dottrina scientifica: la giurisprudenza è la dottrina che determina una decisione giudiziale, quindi frutto dello sforzo intellettuale teso a comprendere la *ratio iuris* di una fattispecie concreta. [...] La dottrina giurisprudenziale è creata a partire dalla soluzione giusta del caso concreto ed è prodotta in occasione dell'esercizio di una potestà pubblica (quella di giudicare in modo vincolante) ed è quindi costituita dalle *rationes* che sono storicamente servite a far valere i diritti<sup>45</sup>.

Il Tribunale della Rota Romana è chiamato pertanto a promuovere un'unità delle *rationes* utilizzate dalla Chiesa nell'esercizio della potestà giudiziaria, quindi nella tutela del bene del matrimonio, che conserva una sua indisponibilità alle comprensioni arbitrarie, e nella dichiarazione della

<sup>43</sup> Cf G.P. MONTINI, «L'unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO - ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *I giudizi della Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, Glossa, Milano 1998, 222.

<sup>44</sup> Cf R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El Tribunal de la Rota y la unidad de la jurisprudencia*, 438.

<sup>45</sup> E. BAURA, «Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza», in J. KOWAL - J. LLOBELL (a cura di), *Iustitia et Iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 1388-1389.

verità di una determinata realtà, ovvero l'esistenza o meno di un vincolo matrimoniale così come l'esistenza o meno di determinati diritti e obblighi nelle parti in causa. In questa prospettiva le decisioni rotali costituiscono, «pur nel rispetto di un sano pluralismo che rifletta l'universalità della Chiesa»<sup>46</sup>, un esempio per i tribunali inferiori<sup>47</sup>, offrendo insieme un'interpretazione sicura e ragionevole della norma – in particolare della legge divina soggiacente – e un annuncio di ciò che è essenziale nel matrimonio<sup>48</sup>. Si coglie così il significato dell'unità prescritta dalla norma e invocata dagli operatori dei tribunali: un'unità di principi dottrinali da applicare alla situazione concreta, principi discendenti dalla realtà essenziale del matrimonio nonché dalla verità dell'uomo, così come insegnato dal magistero della Chiesa. Non si tratta pertanto di risolvere un ipotetico conflitto tra la creatività interpretativa del singolo giudice e la prassi del Tribunale della Rota Romana, quanto piuttosto di riconoscere il comune servizio alla giustizia propria del matrimonio, tenendo conto che è innegabile che vi sia un qualche influsso del ponente o dell'estensore nella redazione della decisione. Trattandosi anche di un tribunale di appello, la Rota Romana ha la possibilità di acquisire e fare proprie le *rationes* elaborate dai tribunali inferiori e allo stesso tempo esercita un servizio alla verità e alla comunione correggendo interpretazioni «eccessivamente creative», riportando così la decisione alla reale giustizia del caso concreto.

Allo stesso tempo si rilevano alcune difficoltà: non tutte le decisioni rotali trovano infatti pubblicazione sui volumi delle *Decisiones seu sententiae* o dei *Decreta* editi dalla Libreria Editrice Vaticana. In questo caso si può parlare di un accesso mediato alla giurisprudenza rotale, dove la mediazione viene realizzata dagli stessi promotori dell'unità<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai prelati uditori della Sacra Rota Romana*, 26 febbraio 1983, in AAS 75 (1983) 559.

<sup>47</sup> Cf PAOLO VI, *Discorso ai membri della Rota Romana*, 28 gennaio 1978, in AAS 70 (1978) 185.

<sup>48</sup> Cf BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai membri del Tribunale della Rota Romana*, 22 gennaio 2011, in AAS 85 (2011) 112.

<sup>49</sup> Accanto a queste pubblicazioni curate dallo stesso Tribunale della Rota Romana, vi sono raccolte private di decisioni rotali circoscritte ad alcuni singoli uditori. A titolo di esempio M. LEGA, *Coram Lega habitae S.R. Rotae decisiones*, Polyglottis Vaticanis, Romae 1926; P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *L'incapacitas (can. 1095) nelle "sententiae selectae coram Pinto"*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1988; A. CHIARELLI - V. MEUCCI (a cura di), *Coram Felici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005; L. SABBARESE

Alla luce di quanto affermato, si comprende in quali termini i tribunali locali – e i vari operatori del diritto – possano trovare nella Rota Romana un aiuto nell'amministrazione della giustizia nell'ambito del diritto matrimoniale.

#### V. MAGISTERO E GIURISPRUDENZA NELLO SVILUPPO DELLA NORMATIVA CANONICA

Con la promulgazione del Codice del 1983 il Legislatore ha introdotto nel diritto matrimoniale canonico alcune norme atte a tutelare maggiormente la formazione di un valido consenso coniugale. Esempi di questa maggiore attenzione all'integrità sostanziale del consenso sono il can. 1095, che considera il sufficiente uso di ragione, la discrezione di giudizio circa i diritti e doveri propri del coniugio e la capacità psichica di assumerli, e il can. 1098, che considera il consenso viziato da errore doloso. Questi canoni sono in qualche modo debitori della giurisprudenza rotale dell'immediato post Concilio che aveva fatto propria la nuova comprensione ecclesiale del matrimonio. Presentiamo alcune sentenze che illustrano questo processo e che hanno accompagnato la revisione della materia matrimoniale contenuta nel Codice del 1917<sup>50</sup>.

In merito al can. 1095 richiamiamo la sentenza *coram* Anné del 25 febbraio 1969<sup>51</sup>. Tentando di sviluppare quanto affermato al n. 48 della costituzione conciliare *Gaudium et spes*, il ponente proponeva nella parte *in iure* un'accurata analisi della natura del matrimonio e dell'oggetto del consenso matrimoniale. Dopo aver evidenziato gli elementi di continuità con la dottrina espressa nel Codice piano-benedettino, si affermava la necessità di prendere in considerazione il concetto di «comunità di vita

(a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones Ineditae (1955-1965)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006; F. CATOZZELLA - M.C. BRESCIANI (a cura di), *La centralità della persona nella giurisprudenza coram Serrano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.

<sup>50</sup> Per un approfondimento del tema rinviamo a P. BIANCHI, *Incapacitas assumendi obligationes matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970-1982*, Glossa, Milano 1992 per quanto riguarda il can. 1095; per quanto concerne il can. 1098 segnaliamo in particolare T.J. ZARRAGA COLMENARES, *El dolo en el derecho matrimonial canónico y su fundamentación jurídica*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1999 e M.F. NOGARA, *La qualitas nel can. 1098. Determinazioni giurisprudenziali* (= Series Canonica 48), Edizioni Santa Croce, Roma 2017.

<sup>51</sup> *Coram* Anné, *Marianopolitana*, 25 febbraio 1969, in SRRDec, vol. LXI (1969) 174-192.

coniugale», ampliando le espressioni codiciali di *consortium vitae, vitae communionem, individua consuetudo vitae*, poiché non si tratta più di un mero effetto del matrimonio, ma della sua stessa natura. Il matrimonio è anzitutto una relazione personale che si instaura tra gli sposi e la comunità di vita coniugale deve essere intenzionalmente presente nel consenso dei coniugi come oggetto dello stesso consenso. La vita comune tra gli sposi deve essere presente nel consenso a titolo di diritto e di dovere, diversamente ne viene inficiata la validità. In questo senso mons. Anné attribuiva un senso giuridico a questa dichiarazione della *Gaudium et spes* e ne traeva alcune conseguenze, tra cui la necessità di riformulare il can. 1081 § 2. L'oggetto del consenso matrimoniale non può più essere limitato alla donazione e accettazione del *ius in corpus* ma deve estendersi alla donazione e accettazione del diritto alla comunità di vita<sup>52</sup>. Contrae pertanto invalidamente il matrimonio non solo chi esclude positivamente tale diritto, ai sensi del can. 1086 § 2, ma anche chi si trova nella condizione di incapacità di assumere l'oggetto del consenso quindi questo diritto-dovere. Al n. 19 della sentenza mons. Anné esemplificava tali affermazioni citando alcune anomalie psicosessuali o psichiche che si oppongono all'instaurazione di una comunità di vita coniugale.

La sentenza richiamata trovò accoglimento in altre decisioni rotali, ad esempio in una *coram* Fagiolo del 30 ottobre 1970 e in una *coram* Serrano Ruiz del 7 giugno 1971<sup>53</sup>. Quest'ultima affrontava un caso di nullità matrimoniale in cui uno dei due coniugi difettava al momento del consenso di libertà interna a causa di gravi problemi psichici. Il ponente puntualizzava che il nubende deve essere in grado di discernere le obbligazioni derivanti da un matrimonio concreto con un preciso coniuge.

L'interazione tra magistero, giurisprudenza rotale e diritto matrimoniale canonico è ancora più chiara nella produzione rotale che ha accompagnato l'introduzione all'interno dell'ordinamento canonico del capo di nullità dell'errore doloso. In una *coram* Heard del 7 luglio 1948 il collegio si era trovato a giudicare la validità di un matrimonio accusato di nullità da un uomo che aveva scoperto di essere stato ingannato dalla fidanzata che gli aveva celato il fatto di non essere più in grado di procreare. Il ponente

<sup>52</sup> Cf *coram* Anné, 25 febbraio 1969, n. 13 e n. 16, 182-183.

<sup>53</sup> *Coram* Fagiolo, *Chicagien.*, 30 ottobre 1970, in SRRDec, vol. LXII (1970) 980-982; *coram* Serrano, *Mediolanen.*, 7 giugno 1971, in SRRDec, vol. LXIII (1971) 480-487.

afferitava che l'impedimento di dolo non era mai stato contemplato dal diritto canonico e di conseguenza il turno si pronunciò contro la nullità<sup>54</sup>.

Un altro caso di matrimonio contratto per dolo venne presentato presso il Tribunale della Sacra Rota Romana nel 1951. Si trattava di un matrimonio celebrato nel 1927 e la cui convivenza matrimoniale fu interrotta pochi giorni dopo le nozze. L'uomo accusava la nullità per errore di qualità ridondante nell'errore di persona e per condizione, dopo aver scoperto che la donna al momento delle nozze non era più vergine e addirittura era incinta, nonostante non avessero mai avuto alcun rapporto sessuale durante il tempo del fidanzamento. Dalla lettura della *coram* Heard del 12 novembre 1955 si apprende che la gravidanza da altro uomo taciuta prima delle nozze risultava irrilevante sulla validità o meno del consenso, venendo così ricondotta a un semplice errore circa una qualità dell'altro coniuge<sup>55</sup>. Oggi nessuno metterebbe in dubbio la nullità di quel matrimonio e questa decisione è rivelatoria di un vuoto legislativo nella codificazione precedente.

Di rilievo anche la *coram* Canals del 21 aprile 1970<sup>56</sup>, sentenza che rispose al dubbio sulla validità di un matrimonio contratto nel 1965. Pochi mesi dopo le nozze l'attrice scoprì che il marito era già coniugato civilmente con un'altra donna da cui aveva avuto anche tre figli. L'uomo venne accusato di bigamia, quindi processato secondo la normativa secolare brasiliana e infine incarcerato. La parte *in iure* si apriva con una trattazione dell'errore di qualità così come descritto dal can. 1083 § 2. Nell'esplicitare

<sup>54</sup> Cf *coram* Heard, 7 luglio 1948, in SRRDec, vol. XL (1948) 342-345.

<sup>55</sup> *Coram* Heard, *Sententia*, 12 novembre 1955, in SRRDec, vol. XLVII (1955) 757-761.

<sup>56</sup> *Coram* Canals, *Nichteroyen.*, 21 aprile 1970, in SRRDec, vol. LXII (1970) 370-375. Per un approfondimento critico si veda anche A. DI FELICE, «La recente giurisprudenza rotale circa l'“error qualitatis redundans in errorem personae”», in Z. GROCHOLEWSKI - V. CARCEL ORTI (a cura di), *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984, 46-47. P.A. BONNET, «Creatività giurisprudenziale ed errore personale sulle qualità individuali (un tentativo di più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto ecclesiale)», *Il Diritto ecclesiastico* 1 (1987) 75-116. G. ERLEBACH, «L'interpretazione del can. 1097 § 2 da parte della giurisprudenza della Rota Romana», in *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, 73-101. Ortiz osserva che l'intuizione del ponente ha certamente permesso di dare spazio all'intenzionalità del soggetto «che vede la persona del coniuge appunto *come coniuge*». M.A. ORTIZ, «Errore su una qualità intesa “directe et principaliter” (can. 1097 § 2) ed “error redundans” (can. 1083 § 2 CIC 17)», *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 222.

i contenuti, il ponente individuava una triplice nozione di errore di qualità: una prima molto stretta in cui la qualità individua la persona fisica, una seconda meno stretta che ripropone la struttura della qualità intesa *directe et principaliter* e infine una terza nozione che apriva il concetto di persona anche alle qualità morali, giuridiche, sociali strettamente connesse alla persona fisica, ovvero la persona veniva considerata nella sua totalità<sup>57</sup>. Questo ampliamento del concetto di qualità costituiva una assoluta novità e non mancò di destare un vivace dibattito sia in dottrina sia nella stessa giurisprudenza. Nella *coram* Ewers del 10 febbraio 1973 il collegio ad esempio accolse la nuova interpretazione mentre nella *coram* Pinto del 12 novembre 1973 venne duramente criticata<sup>58</sup>.

La descrizione conciliare del matrimonio trovò accoglienza anche in una *coram* Serrano Ruiz del 9 marzo 1976. Qui il ponente illustra la peculiare dimensione interpersonale del contratto matrimoniale e auspica la ricezione nel sistema matrimoniale canonico dell'istituto del dolo, sia per una questione psicologica sia per la natura intrinseca del patto coniugale che prevede che le persone si diano e si accettino reciprocamente, così come insegnato nella *Gaudium et spes* al n. 48<sup>59</sup>.

Ricordiamo anche la *coram* Di Felice del 26 marzo 1977<sup>60</sup> che affrontava un altro caso di dolo, dichiarando la nullità del matrimonio per errore di qualità ridondante nell'errore di persona. Nel caso la donna era stata ingannata dal futuro coniuge circa la sua attività lavorativa. La sentenza è interessante della qualità oggetto dell'errore della parte attrice, ovvero la professione di medico. Si tratta infatti di un'attività che incide sia oggettivamente che soggettivamente sull'identità della persona. Il ponente citava un'allocuzione di Paolo VI agli uditori della Rota Romana al fine di supportare un'applicazione e quindi un'interpretazione del can. 1083 meno formale e più attenta alla dignità della persona umana, tenendo conto della dottrina del Concilio Vaticano II<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> Cf *coram* Canals, *Nichteroyen.*, 21 aprile 1970, n. 2, 371.

<sup>58</sup> Cf *coram* Ewers, *Parisien.*, 10 febbraio 1973, in SRRDec, vol. LXV (1973) 86-94; *coram* Pinto, *Montisvidei*, 12 novembre 1973, in SRRDec, vol. LXV (1973) 725-737.

<sup>59</sup> Cf *coram* Serrano Ruiz, *Mexicana*, 9 marzo 1976, in SRRDec, vol. LXVIII (1976), n. 6, 99-100.

<sup>60</sup> *Coram* Di Felice, *Taurinen.*, 26 marzo 1977, in SRRDec, vol. LXIX (1977) 147-156.

<sup>61</sup> «Nel giudizio canonico v'è certamente un sano formalismo giuridico da seguire: altrimenti regnerebbe l'arbitrio, con danno gravissimo degli interessi delle anime; ma il giudizio

Un ultimo esempio del ruolo dei discorsi dei Pontefici ai membri del Tribunale della Rota Romana è dato da una *coram* Di Felice del 14 gennaio 1978<sup>62</sup> dove il ponente applicava nuovamente un'interpretazione estensiva del can. 1083 a partire da altre allocuzioni di Paolo VI<sup>63</sup>. La causa riguardava un matrimonio in cui la donna riteneva di aver sposato un eroe di guerra, scoprendo poi che invece il marito non solo non era mai stato insignito di alcuna onorificenza al merito, ma addirittura aveva mentito sulle sue origini, sulla nazionalità e sulla sua posizione militare. L'interpretazione estensiva veniva proposta come conseguenza dalla peculiare natura del contratto matrimoniale posta in evidenza dai documenti conciliari, dove si parla di intima unione e di mutua donazione delle persone. In questa prospettiva risultava ancora più problematico il dolo sull'identità morale, sociale, giuridica della persona, in quanto avrebbe reso impossibile una stabile comunione di vita coniugale<sup>64</sup>.

La breve rassegna giurisprudenziale ha mostrato l'accoglienza del magistero conciliare nel diritto canonico, in particolare nella comprensione del concetto di persona e di matrimonio. Il Concilio Vaticano II ha descritto la natura dell'uomo e la sua peculiare vocazione con un linguaggio nuovo. Si sottolinea però che nella costituzione pastorale *Gaudium et spes* al termine «persona» viene riconosciuto un contenuto molto più ampio rispetto a quello inteso dal Legislatore del Codice del 1917. Se ad esempio al can. 1083 «persona» indicava unicamente l'uomo in quanto semplice essere fisico, ora il termine viene caricato della globalità della complessità dell'uomo, ossia della sua dimensione individuale e corporea, della sua dimensione spirituale, quindi del suo essere parte di un corpo sociale.

dipende anche e soprattutto dalla equilibrata estimazione delle prove e degli indizi da parte del giudice, la cui coscienza, quindi, è particolarmente impegnata. Il giudice ecclesiastico è, per essenza, quella *quaedam iustitia animata*, di cui parla S. Tommaso. [...] Si aprirebbe così davanti al nostro sguardo, quale presagio augurale, la visione dell'amministrazione della giustizia ecclesiastica permeata da questo stile pastorale, caratterizzato, sì, dalle esigenze intime e impreteribili dell'ordine, ma insieme da quella progressiva scoperta della dignità della persona umana, alla quale la Chiesa, madre e maestra, oggi ci conduce, e alla quale essa ha dedicato la ormai celebre Costituzione del recente Concilio *Gaudium et spes*». (PAOLO VI, *Discorso alla Sacra Romana Rota*, 28 gennaio 1971, in AAS 63 [1971], 140). Discorso richiamato in *coram* Di Felice, *Taurinen.*, 26 marzo 1977, nn. 4-5, 151.

<sup>62</sup> *Coram* Di Felice, *Cameracen.*, 14 gennaio 1978, in SRRDec, vol. LXX (1978) 13-20.

<sup>63</sup> Il riferimento è alle allocuzioni del 1973 e del 1977.

<sup>64</sup> Cf *coram* Di Felice, *Cameracen.*, 14 gennaio 1978, n. 6, 17-18.

## VI. LA NECESSITÀ DI UNA DISTINZIONE

Il ricorso al magistero da parte della giurisprudenza non è così semplice e non scevro di pericoli, primo fra tutti quello di sostanziare le categorie giuridiche con contenuti alieni da quelli intesi dal Legislatore. Offriamo un esempio delle difficoltà che possono presentarsi e lo facciamo illustrando la comprensione giurisprudenziale di un elemento da indagare nei casi di errore doloso.

Il can. 1098 individua i requisiti affinché l'errore doloso possa acquisire una rilevanza tale da determinare la nullità di un matrimonio. Gli elementi propri di questa fattispecie sono: la presenza di un errore nel contraente ingannato, che la situazione di errore sia stata prodotta in modo deliberato, che il dolo sia finalizzato a carpire il consenso dell'altro, che vi sia un nesso di causalità tra la condizione di errore e la scelta matrimoniale, che l'errore riguardi la presenza o l'assenza di una qualità personale dell'altro coniuge e, infine, che tale qualità sia potenzialmente in grado di perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale. In ambito dottrinale e giurisprudenziale l'ultimo requisito ha destato delle difficoltà interpretative in merito alla corretta definizione del concetto di *consortium vitae coniugalis*: si tratta dell'essenza del matrimonio o del suo sviluppo storico? Passando in rassegna le decisioni rotali ex can. 1098 si è constatato come l'espressione utilizzata dal Legislatore sia stata talvolta sostituita con sinonimi attinti dal magistero.

I termini talvolta utilizzati sono quelli di *communitas*, *communio*, *consortium*, *convictus* e *unio*, nella specificazione di *coniugale*, *maritale* o *familiare*. Ugualmente sono state prese in considerazione espressioni quali *vita communis*, *vita coniugalis* e *vita familiaris*, formule usate dallo stesso Legislatore<sup>65</sup>. La ricchezza lessicale deriva sia dalla normativa codiciale, sia dal magistero della Chiesa, in particolare dai documenti del Concilio Vaticano II.

In conformità con la terminologia del Codice, unanime è l'uso dell'espressione *convictus* per individuare l'effettivo vivere insieme che gli spo-

<sup>65</sup> Cf X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984<sup>2</sup>.

si avviano con la celebrazione delle nozze<sup>66</sup>. Il can. 1151 lo descrive nei termini di un diritto-dovere dei coniugi, la cui realizzazione può prevedere anche una sospensione senza che ciò comporti il venire meno del vincolo coniugale sorto con il matrimonio.

Nella *coram* Stankiewicz del 27 gennaio 1994, ad esempio, l'espressione *convictus coniugalis* è utilizzata per indicare lo sviluppo storico del *consortium* che invece sembra collocarsi a un livello superiore, quello del vincolo, che l'illustre ponente descrive come *communio coniugalis* aderendo all'impostazione dell'esortazione apostolica *Familiaris consortio*<sup>67</sup>. Le decisioni *coram* Stankiewicz nella parte *in iure* si attengono rigorosamente al dato codiciale e sembrano non ammettere l'uso di sinonimi: l'espressione *consortium vitae coniugalis* è infatti l'unica che viene utilizzata per individuare la realtà destinataria della possibile grave perturbazione originata dall'assenza o dalla presenza di una determinata qualità dell'altro coniuge<sup>68</sup>.

Un'analogha scelta lessicale è riscontrabile nelle *coram* Faltin, anche se nella decisione del 9 novembre 1994, introducendo la fattispecie giudicata, l'estensore ricorre all'espressione *consortium familiare* per indicare la realtà costituita con la celebrazione delle nozze<sup>69</sup>. Nel seguito della sentenza, passando all'applicazione della norma, sembra però identificare il *consortium* con la *vita coniugalis*, in particolare con lo sviluppo storico del coniugio. Lo stesso ponente nella decisione del 27 giugno 1991 aveva invece preferito l'espressione *comunione di vita e di amore*<sup>70</sup>.

In una *coram* Turnaturi del 20 marzo 1999 l'espressione *vita coniugalis* è utilizzata come sinonimo di *consortium vitae coniugalis*, ed entrambe individuano la convivenza coniugale. La formulazione contenuta nella

<sup>66</sup> Cf *coram* Palestro, *Caracen.*, 24 giugno 1987, in RRDec, vol. LXXIX (1992), n. 2, 422; *coram* Stankiewicz, *Taurinen.*, 20 aprile 1984, in RRDec, vol. LXXVI (1989), n. 14, 52; *coram* Jarawan, *Venetiarum*, 18 dicembre 1984, in RRDec, vol. LXXVI (1989), n. 1, 642.

<sup>67</sup> Cf *coram* Stankiewicz, *Taurinen.*, 20 aprile 1984, n. 3, 45 e n. 26, 70.

<sup>68</sup> Cf *coram* Stankiewicz, *Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii*, 19 novembre 2004, in RRDec, vol. XCVI (2013), n. 10, 744.

<sup>69</sup> Cf *coram* Faltin, *Dublinen.*, 9 novembre 1994, Sent. 80 non pubblicata, n. 1.

<sup>70</sup> Cf *coram* Faltin, *Olomucen.*, 27 giugno 1991, *Il Diritto ecclesiastico* 104 (1993) II, n. 20, 156.

norma viene espressa in questa decisione anche come *communio totius vitae*<sup>71</sup>.

Una distinzione terminologica più chiara sembra invece essere presente in alcune decisioni *coram* Monier. Nel decreto del 23 ottobre 1998, ad esempio, la dimensione storica del rapporto coniugale viene espressa con *vita communis* e *convictus coniugalis*, mentre il vincolo originato dal patto coniugale è sempre indicato come *consortium*, declinato nelle tre forme note ovvero come *consortium totius vitae*, *consortium vitae coniugalis* e *consortium vitae matrimonialis*<sup>72</sup>. Trattando poi della realtà su cui si proietta l'influsso della qualità si utilizza indistintamente *consortium vitae coniugalis* e *vita coniugalis*<sup>73</sup>.

Volgendo lo sguardo alle prime decisioni rotali ex can. 1098 si coglie in una *coram* Agustoni del 10 luglio 1984 qualche traccia del Codice piano-benedettino, in particolare nell'uso di *communio vitae iugalis* per indicare il vivere insieme degli sposi così come inteso nell'ex can. 1128<sup>74</sup>. *Unio coniugalis* è invece utilizzato per esprimere la medesima realtà nella *coram* Davino del 26 marzo 1987, dove lo stesso termine non solo indica la convivenza avviata con la celebrazione del matrimonio e interrotta mediante divorzio, ma denomina anche il rapporto maritale instaurato con le successive nozze civili<sup>75</sup>. La concreta vita tra i coniugi viene anche individuata con la tradizionale formulazione *vita communis coniugum* o semplicemente come *vita coniugalis*<sup>76</sup>. Con *consortium totius vitae* esprime invece la *communio coniugalis*, ovvero quella realtà che si instaura con le nozze, ma la cui conservazione dipende dalla donazione-accettazione da parte dei nubendi di quelle qualità spirituali e corporali stimate dall'altro come molto importanti<sup>77</sup>.

<sup>71</sup> Cf *coram* Turnaturi, *Teramen.-Atrien.*, 17 giugno 2004, in RRDec, vol. XCVI (2013), n. 12, 407.

<sup>72</sup> Cf *coram* Monier, *Romana*, 23 ottobre 1998, in *Decreta*, vol. XVI (2010) 308-313; *coram* Monier, *Cerretana-Thelesina-Sanctae Agathae Gothorum*, 22 marzo 1996, in RRDec, vol. LXXXVIII (1999), n. 11, 302.

<sup>73</sup> Cf *coram* Monier, *Romana*, 23 ottobre 1998, n. 3, 309.

<sup>74</sup> Cf *coram* Agustoni, *Parisien.*, 10 luglio 1984, in RRDec, vol. LXXVI (1989), n. 1, 442.

<sup>75</sup> Cf *coram* Davino, *Kabgayen.*, 26 marzo 1987, in RRDec, vol. LXXIX (1992), n. 10, 157 e n. 13, 158.

<sup>76</sup> Cf *coram* Davino, *Kabgayen.*, 26 marzo 1987, n. 11, 157.

<sup>77</sup> Cf *coram* Davino, *Lausannen.-Geneven. et Friburgen.*, 22 ottobre 1992, *Monitor ecclesiasticus* 119-IV (1993), n. 4, 524.

La convivenza coniugale viene chiamata in una *coram* Caberletti del 23 luglio 2013 anche *consuetudo coniugalis* o *communio vitae coniugalis*, da distinguersi dal *consortium vitae coniugalis*: mentre la *consuetudo* individua una realtà molto concreta, il *consortium* sembra collocarsi su un livello di astrazione superiore. Entrando nel merito della norma sull'errore doloso, il ponente puntualizza che la qualità idonea a perturbare il conubio ricade sul matrimonio *in facto esse*<sup>78</sup>, significando in tale modo il *consortium vitae coniugalis*, quindi la *communio vitae et amoris*<sup>79</sup>.

Un'esplicitazione chiara dell'espressione *consortium vitae coniugalis* viene offerta in una *coram* Sable del 12 giugno 2013, dove l'estensore annota che è necessario che la qualità celata sia in grado di turbare gravemente il consorzio di vita coniugale «*id est substantialiter, seu*» nella sua essenza, proprietà o fini<sup>80</sup>. Dello stesso avviso la *coram* McKay del 15 marzo 2001 che puntualizza che la perturbazione della qualità non è da individuarsi a livello dello sviluppo della *conversationem coniugalem*, bensì a un livello superiore, ovvero quello della natura del *consortium coniugale*<sup>81</sup>. Riferimenti univoci alla sostanza dello stesso matrimonio si riscontrano anche nella *coram* Arellano Cedillo del 1° giugno 2011<sup>82</sup> e nella *coram* Salvatori del 14 giugno 2013<sup>83</sup>.

Vi sono poi delle sentenze e dei decreti in cui viene manifestata la preferenza per una diversa formulazione del canone, specificando l'espressione *consortium vitae coniugalis* o *consortium totius vitae* come *communio totius vitae*, così come proposto in dottrina dal Pompedda<sup>84</sup>. Tra queste

<sup>78</sup> Cf *coram* Caberletti, *Beryten. Graecorum Melkitarum*, 23 luglio 2013, Sent. 249 non pubblicata, n. 5.

<sup>79</sup> Cf il ponente aggiunge che il dolo è contrario all'amore che guida i nubendi ad avviare una relazione coniugale. Citando il card. Wojtyła, annota che l'amore sponsale consiste nel dono della persona. La sua essenza è il dono di sé, del proprio io. L'amore sponsale è di più di tutte le altre forme dell'amore. Fa nascere il dono reciproco delle persone. Il riferimento è all'opera K. WOJTYŁA, *Amore e responsabilità*, Marietti, Casale Monferrato, 1980, 69. *Coram* Caberletti, *Baren.-Bituntina*, 15 luglio 2004, in RRDec, vol. XCVI (2013), n. 4, 505-506.

<sup>80</sup> Cf *coram* Sable, *Montisvidei*, 12 giugno 2003, in RRDec, vol. XCV (2012), n. 11, 354.

<sup>81</sup> Cf *coram* McKay, *Rzeszovien.*, 15 marzo 2011, Sent. 44 non pubblicata, n. 7.

<sup>82</sup> Cf *coram* Arellano Cedillo, *Mediolanen.*, 1 giugno 2011, Sent. 100 non pubblicata, n. 6.

<sup>83</sup> Cf *coram* Salvatori, *Cosentina-Bisnianen.*, 14 giugno 2013, Sent. 193 non pubblicata, n. 9.

<sup>84</sup> Cf *coram* Pompedda, *Calicuten.*, 6 febbraio 1992, in RRDec, vol. LXXXIV (1994), n. 3, 586.

decisioni si possono collocare anche alcune *coram* Alwan<sup>85</sup>. Altre invece associano direttamente la *qualitas* alla *communio vitae* significandole però come convivenza coniugale, al pari di *convictus coniugalis* o di *vita communem*, come ad esempio la *coram* Huber del 19 maggio 1999, che utilizza sempre l'espressione *vita coniugalis* come sinonimo di *consortium vitae coniugalis*<sup>86</sup>. Ciò non significa che il Collegio abbia valutato l'incidenza della qualità sul mero andamento dello stare insieme dei coniugi: nella causa fu appurato che i problemi di salute della parte convenuta avevano reso realmente difficoltosa la convivenza matrimoniale, senza però giungere a provare che tale turbativa avesse inciso così gravemente sul *consortium* da renderlo nullo. In un'altra decisione viene utilizzata anche la formulazione *communitas vitae* per indicare la realtà che viene ad instaurarsi dopo le nozze<sup>87</sup>.

Abbondanti sono i riferimenti agli insegnamenti del Concilio Vaticano II e dei Pontefici, questi ultimi spesso volti ad esplicitare i contenuti delle formulazioni dei canoni relativi alla materia matrimoniale. In alcuni casi tali rimandi sono espliciti, come nella *coram* López-Illana del 14 aprile 1999 dove vengono indicati come luoghi per una corretta interpretazione della *qualitas* il testo di *Lumen gentium* – ai numeri 11 e 41 –, di *Gaudium et spes* – n. 48 – e, infine, di *Familiaris consortio* – n. 22 –<sup>88</sup>, richiamati anche nella *coram* Ragni del 27 aprile 1993. In quest'ultima decisione l'estensore ricava dai testi magisteriali alcuni punti fermi circa l'individuazione del *consortium vitae coniugalis*: si dice infatti che nel *consortium* o *communio totius vitae* permane il *vinculum communionis vitae* sorto tra gli sposi con il patto coniugale, inoltre che esso consiste in una relazione tra due singole persone, così che l'unione tra le due – *una caro* – non annienta la loro individualità, basica per l'esistenza di una relazione<sup>89</sup>.

Debitrice della nozione conciliare di matrimonio è anche la *coram* De-filippi del 4 dicembre 1997 che, analizzando l'atto del consenso, coglie la peculiarità della mutua autodonazione coniugale, la cui genuinità è in-

<sup>85</sup> Cf *coram* Alwan, *Bogoten*, 18 febbraio 1998, Sent. 12 non pubblicata, n. 7.

<sup>86</sup> Cf *coram* Huber, *Kielcen.*, 19 maggio 1999, Sent. 65 non pubblicata.

<sup>87</sup> Cf *coram* Huber, *Vercellen.*, 30 maggio 2001, Sent. 51 non pubblicata, n. 18.

<sup>88</sup> Cf *coram* López-Illana, *Scepusien.*, 14 aprile 1999, in RRDec, vol. XCI (2005), n. 18, 250.

<sup>89</sup> Cf *coram* Ragni, *Nuoren.*, 27 aprile 1993, in RRDec, vol. LXXXV (1996), n. 6, 292.

compatibile con il dolo<sup>90</sup>. Il *consortium vitae coniugalis* instaurato con la donazione-accettazione totale di sé degli sposi conserva quell'indole spirituale e insieme corporale propria dell'uomo, ai sensi di quella visione integrale dell'uomo prospettata da Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio*<sup>91</sup>.

Sulla descrizione del *consortium vitae coniugalis* come conseguenza della mutua autodonazione coniugale dei nubendi, è doveroso richiamare alcune decisioni *coram* Burke in cui trova esposizione e applicazione la riflessione canonistica dello stesso ponente<sup>92</sup>. Il dolo interviene inficiando l'autenticità della donazione coniugale in quanto la persona consegna una propria qualità personale – il cosiddetto *sé coniugale* – non corrispondente alla realtà. In chiave di autodonazione viene presentato il *consortium vitae coniugalis* anche nella *coram* Pinto del 25 novembre 2011<sup>93</sup>.

Nella più remota *coram* Palestro del 24 giugno 1987 si coglie oltre alla già emersa distinzione tra *convictus* e *consortium* una sensibile comprensione del matrimonio come famiglia<sup>94</sup>. Una simile prospettiva è riscontrabile anche nella *coram* Boccafola del 18 ottobre 1990, dove l'estensore si riferisce alla convivenza materiale tra gli sposi con l'espressione «*vita coniugalis atque familiare consortium*»<sup>95</sup>.

Il corretto confronto con il magistero ha consentito di comprendere il *consortium vitae coniugalis* come quella realtà che si instaura tra due persone con la libera manifestazione del consenso matrimoniale e che permane in tutto il suo sviluppo storico, senza però identificarsi totalmente con esso. Occorre però precisare che non esiste una comunità matrimoniale della storia diversa rispetto a quella del diritto. Si tratta allora di sviluppare congiuntamente il piano dell'essenza della relazione familiare – coniu-

<sup>90</sup> Cf *coram* Defilippi, *Medellen.*, 4 dicembre 1997, n. 3, 855.

<sup>91</sup> Cf *coram* Defilippi, *Romana*, 25 luglio 1995, in RRDec, vol. LXXXIX (2002), n. 7.

<sup>92</sup> Cf *coram* Burke, *Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii*, 18 luglio 1996, n. 21, 540. Solo a titolo di esempio si citano i seguenti contributi in cui il ponente approfondisce il concetto di autodonazione coniugale. C. BURKE, «Procreativity and the conjugal self-gift», *Studia canonica* 24 (1990) 43-49; ID., «Personalisme et Divers Aspects de la Jurisprudence», *Revue de Droit Canonique* 45 (1995) 331-349; ID., «El amor conyugal: ¿nuevas perspectivas jurídicas?», *Revista española de derecho canónico* 53 (1996) 695-704.

<sup>93</sup> Cf *coram* Pinto, *Tridentina*, 25 novembre 2011, Sent. 164 non pubblicata, n. 11.

<sup>94</sup> Cf *coram* Palestro, *Caracen.*, 24 giugno 1987, n. 10, 428.

<sup>95</sup> *Coram* Boccafola, *Campobassen.*, 18 ottobre 1990, Sent. 108 non pubblicata, n. 3.

gale, aperta a quella parentale – con quello dell'esistenza della persona dei coniugi, comprendendo il concreto progetto matrimoniale.

## VII. CONCLUSIONI

Magistero e giurisprudenza rotale costituiscono due fattori rilevanti per l'ordinamento giuridico della Chiesa. Il diritto canonico matrimoniale trova adeguata comprensione solo all'interno del magistero ecclesiale il quale deve essere visto e compreso nella vastità del Mistero della Chiesa. La scienza del diritto si accosta all'ordinamento della Chiesa con il metodo proprio, ossia quello giuridico, e ne affronta i contenuti più importanti fino a quelli più specifici ed immediatamente pratici. La prospettiva della giustizia guida e orienta tale compito<sup>96</sup>.

Conseguenza di quanto affermato è che l'interpretazione della norma canonica deve attenersi a quelle indicazioni offerte dal Legislatore nella parte delle norme generali del Codice, quindi ai cann. 16-18, aprendosi al vero senso della legge evitando sia il ricorso eccessivo al processo di elaborazione della legge sia l'eccessivo attaccamento al testo legale che fa dipendere il significato della legge dalla sua disamina grammaticale.

Il percorso proposto ha messo in rilievo il peculiare ruolo riconosciuto ai testi conciliari. Addirittura in qualche caso si può parlare di una rilevanza canonica là dove vengono esplicitati principi dottrinali aventi incidenza nel diritto canonico, là dove sono state formulate delle direttive giuridiche (ad esempio quelle assunte nell'opera di revisione del Codice) e, infine, là dove sono state previste nuove istituzioni, poi entrate nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

La descrizione della dignità dell'uomo a partire dal suo essere al centro e al vertice di ogni realtà creata ha certamente sollecitato una nuova comprensione dell'istituto matrimoniale. Si è visto – anche se solo a titolo esemplificativo – come alcuni turni rotali abbiano subito tentato di comprendere la normativa codiciale alla luce degli insegnamenti conciliari e del successivo magistero petrino, evidenziando la radicale incompatibilità tra una macchinazione dolosa finalizzata a strappare un atto di volontà che diversamente non sarebbe compiuto e la libera mutua donazione e accettazione dei coniugi nella loro corporeità e spiritualità, ovvero nella

<sup>96</sup> Cf D. CENALMOR - J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa* (= Collana Sussidi di Teologia), Edusc, Roma 2005, 52.

loro dimensione fisica, spirituale e corporale. Le soluzioni *de iure condendo* emerse avevano come fine la risposta alla grave ingiustizia commessa contro la parte ingannata e la tutela della retta formazione del consenso matrimoniale. Le decisioni *coram* Serrano Ruiz – che in ambito giurisprudenziale conservano una propria originalità – hanno fatto emergere come si sia avvertita la non sempre facile coincidenza tra diritto e pastorale, soprattutto tra la legge e il magistero, ora tutto incentrato sulla dimensione personale del matrimonio. Solo fra qualche anno sarà possibile verificare nell'attuale giurisprudenza rotale il contributo offerto dalle riflessioni sinodali, quindi dall'esortazione apostolica *Amoris laetitia*.

La memoria dell'origine divina del matrimonio impone alla Chiesa di accostarsi con umiltà a questo istituto e nel costante rispetto di quei contenuti che gli sono propri, non perché fissati dalla scienza giuridica ma semplicemente perché appartenenti a quella *verità delle cose* inscritta nel creato. Le espressioni del magistero, così come quelle dell'ordinamento canonico, sono frutto di formalizzazioni operate dall'uomo, per cui perfettive e non esaustive, ma ugualmente conformi alla dimensione giuridica della relazione coniugale che si dà nella realtà. Si tratta di accostarsi a una realtà poliedrica la cui descrizione è talvolta circoscritta ad alcuni aspetti specifici e sempre soggetta ai limiti del linguaggio umano. Nel corso dei secoli la Chiesa ha fatto proprio un modello di matrimonio forte e con dei contenuti ben precisi, sulla scorta di quanto è stato raccolto dalla Sacra Scrittura e trasmesso dalla Tradizione apostolica, quindi dalla legislazione e dalla prassi del popolo ebraico. Tale modello si realizza però sempre all'interno di una comunità umana che ne media la concreta attuazione.

L'armonia tra magistero e giurisprudenza consente infine agli operatori del diritto di esercitare in modo sempre più ecclesiale quell'attività di interpretazione prudentiale propria dei tribunali della Chiesa. Ciò significa agire nel rispetto di quanto la divina Rivelazione ha permesso di conoscere circa il progetto del Creatore sull'uomo e la donna e nella comunione con il Romano Pontefice, in sintonia con il costante insegnamento ecclesiale evitando quei protagonismi che si celano dietro a interpretazioni azzardate o arbitrariamente creative, testimoniando invece l'unico servizio alla verità.